Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **1154.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Neurochirurgia » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 22 dicembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Neurochirurgia » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Genova, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilionìottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 4. — CARUSO

Repertorio 185

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Neurochirurgia »

L'anno 1969 a questo dì ventidue del mese di dicembre in Genova, in una sala del rettorato dell'Università degli studi in via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti; giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Carmine Alfredo Romanzi da Salvitelle (Salerno) nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta università alla stipulazione del presente atto con delibera del 23 maggio 1969;

dott. Carlo Pastorino, da Genova, nella sua qualità di presidente del consiglio provinciale di Genova, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio provinciale di Genova n. 8151 del 9 maggio 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 maggio 1969 col n. 1746;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Genova nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di « Neurochirurgia »;

che l'insegnamento di « Neurochirurgia » in considerazione della notevole rilevanza assunta dalla patologia neurotraumatologica, specie nel campo dei traumi cranioencefalici, ha assunto notevole importanza didattica e scientifica;

che l'amministrazione provinciale di Genova, consapevole dei problemi di alto interesse sociale conseguenti alla traumatologia cranioencefalica che richiede una adeguata organizzazione sanitaria anche in rapporto ai sempre più frequenti e ricorrenti incidenti da traffico, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di « Neurochirurgia »;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova con rispettive deliberazioni del 17 dicembre 1968, 21 febbraio e 23 maggio 1969, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare la proposta di istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di « Neurochirurgia » ed hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipulare fra le parti;

tutto ciò premesso, detti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano nelle vesti su indicate la seguente convenzione:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Genova affinchè alla cattedra di « Neurochirurgia » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465.

a) L. 2.800.000 (lire duemilionìottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'amministrazione provinciale di Genova si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Neurochirurgia ».

L'Università di Genova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci

anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare dall'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà la approvazione e la istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e quindici righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato.

prof. Carmine Romanzi, in detta qualità
A. Romanzi

dott. Carlo Pastorino, in detta qualità
C. Pastorino

dott. Mario Alburno, *rogante*
M. Alburno

Registrato a Genova - Atti pubblici 31 gennaio 1970 - Mod. M.E. n. 565 - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1155**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro greco e latino;
Estetica;
Storia delle dottrine politiche.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro greco e latino;
Estetica;
Storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

Misasi

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 23. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1156**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Reumatologia;
Oftalmologia pediatrica;
Radiobiologia;
Chirurgia d'urgenza;
Oncologia sperimentale;
Micrologia medica;
Neurofisiologia;
Endocrinologia ginecologica;
Farmacologia clinica;
Chirurgia pediatrica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Igiene » assume la denominazione di « Igiene e medicina preventiva » mentre i due insegnamenti di « Patologia dell'età neo-natale » e « Patologia dell'età pre-natale » vengono fusi in un solo insegnamento, che assume la denominazione di « Patologia dell'età prenatale e perinatale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1157**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 95. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

Radioecologia.

Art. 96, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento.

L'insegnamento di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e fisiologia generale.

L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia.

L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata.

L'esame di mineralogia deve precedere gli esami di geologia e di petrografia.

Gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata devono precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.

Gli esami di zoologia e di botanica devono precedere gli esami di paleontologia.

L'esame di fisica deve precedere l'esame di fisica terrestre e climatologia.

L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale ».

Art. 103. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Radioecologia.

Art. 104, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento.

Per le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui cui all'art. 96, fatta eccezione per le materie di " mineralogia ", " petrografia ", e " fisica terrestre e climatologia " ».

Art. 108. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia del quaternario;
Petrografia del sedimentario;
Geomorfologia applicata;
Geologia marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1158.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli da 161 a 165 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 161. — E' istituito presso l'istituto per le malattie infettive e gli istituti di igiene e di microbiologia dell'Università di Pavia la scuola di specializzazione in malattie infettive.

La scuola è posta sotto la direzione del titolare di malattie infettive e dispone del relativo istituto e dei laboratori annessi nonchè dei laboratori degli istituti di igiene e di microbiologia compresa la sezione virus.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di trenta iscritti.

Art. 162. — Il corso, che si svolge presso l'istituto di malattie infettive e gli istituti di igiene e di microbiologia, ha la durata di 3 anni; l'internato è obbligatorio.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per esami.

Nel primo anno di corso è obbligatorio un internato di almeno sei mesi negli istituti di igiene e di microbiologia e nel secondo e terzo un internato di almeno sei mesi nell'istituto di malattie infettive.

Art. 163. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;

2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

3) Tecnica batteriologica, viriologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (primo anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (primo anno);

2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;

3) Anatomia patologica delle malattie infettive;

4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (secondo anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (secondo anno);

2) Malattie infettive dei paesi caldi;

3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 164. — Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono nominate secondo le norme generali di cui agli articoli 85 e 86 dello statuto.

Art. 165. — Gli esami di profitto si svolgono al primo anno sulle discipline:

Epidemiologia generale e delle malattie infettive;

Nozioni generali di batteriologia, di virologia, parassitologia immunologica;

Al *secondo anno* sulle discipline:

Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;

Anatomia patologica delle malattie infettive;

Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (secondo anno).

Terzo anno discipline:

Patologia e clinica delle malattie infettive;

Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Per il passaggio da un anno all'altro, lo specializzando dovrà aver superato gli esami di profitto stabiliti. Alla fine del triennio lo specializzando dovrà presentare una tesi concordata dal direttore della scuola che sarà discussa agli esami di diploma.

Inoltre sarà tenuto ad una prova pratica sugli argomenti svolti nel triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1159.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 47, relativo alle prove scritte di cultura generale per i corsi di laurea della facoltà di magistero è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli esami fondamentali dei rispettivi corsi di laurea ».

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti:

Algebra lineare;
Strutture algebriche.

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Antropologia;
Fisiologia comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1160.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di oceanografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1161.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 380, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico è modificato nel senso che è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono scegliere fino ad un massimo di tre insegnamenti previsti nel piano di studi relativo all'indirizzo in cui non sono iscritti ».

Art. 382. — All'elenco delle materie costitutive del piano di studi per il corso di preparazione professionale all'insegnamento filosofico è aggiunta la seguente:

p) Didattica televisiva.

Art. 383. — All'elenco delle discipline comprese nel piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nella ricerca filosofica sono aggiunti quelli di:

l) Filosofia e religioni dell'Asia orientale;

m) Metodologia generale delle scienze psicologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1162.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Medicina nucleare;

Endocrinologia e patologia costituzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Cremona in data 13 ottobre 1970, n. 9576, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Trescore Cremasco-Bottaiano » - tratto Trescore Cremasco-Pianengo;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Cremona in data 20 ottobre 1970, n. 8064;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Trescore Cremasco-Bottaiano » - tronco Trescore Cremasco-Pianengo, con l'avvertenza che nell'intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello

rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(272)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Imperia in data 2 aprile 1970, tendente ad attenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Perinaldo », dalla progressiva km. 0,00 (intersezione con la strada statale n. 1 Aurelia) alla progressiva km. 2,00;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Imperia in data 4 maggio 1970, n. 3873;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Perinaldo » per km. 2,00, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Imperia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(273)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Proroga del termine stabilito con decreto ministeriale 31 dicembre 1968 per il compimento, da parte della concessionaria Rai-Radiotelevisione italiana, delle procedure espropriative relative agli impianti ripetitori televisivi di Val Sesia, Valle Imagna, Norma e Valle della Vibrata, per la I rete, e di Val Sabbia, Isola d'Elba e Pulicciano, per la II rete.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità di n. 85 impianti ripetitori della I rete TV e di n. 120 impianti ripetitori della II rete TV e veniva altresì fissato il termine del 31 dicembre 1968 per il compimento delle espropriazioni, delle imposizioni di servitù e delle opere relative alla sistemazione dei detti impianti;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1969,

con il quale veniva prorogato al 31 dicembre 1970 il termine del 31 dicembre 1968 assegnato alla Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, Rai-Radiotelevisione Italiana, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa ai seguenti impianti per la I rete TV e per la II rete TV:

I rete TV: Val Sesia
Valle Imagna
Norma
Valle della Vibrata

II rete TV: Val Sabbia
Isola d'Elba
Pulicciano

Vista la domanda in data 9 dicembre 1970 con la quale la Società concessionaria Rai, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di portare a compimento entro il termine stabilito la procedura espropriativa relativa agli impianti della II rete TV di Pulicciano e Isola d'Elba, richiede che il termine stesso venga prorogato di sei mesi e cioè fino al 30 giugno 1971;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 30 giugno 1971 il termine del 31 dicembre 1970 assegnato alla concessionaria Rai-Radiotelevisione Italiana dal su richiamato decreto ministeriale 31 dicembre 1968 per portare a compimento la procedura espropriativa relativa agli impianti della II rete TV di Pulicciano e Isola d'Elba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Ministro: Bosco

(199)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con regio decreto in data 27 settembre 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo in data 7 novembre 1937, nonchè con decreti ministeriali in data 1° febbraio 1947, 9 marzo 1949, 31 marzo 1952, 2 aprile 1957 e 17 agosto 1957;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta federazione in data 4 febbraio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 10, comma terzo, dello statuto della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in conformità al seguente testo:

« I sindaci durano in carica per il periodo previsto dalle norme vigenti e sono rieleggibili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(276)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: Mammì

(209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica otorinolaringoiatrica, psichiatria e della terza cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli sono vacanti le cattedre di clinica otorinolaringoiatrica, psichiatria e della terza cattedra di patologia generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(428)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Andrea Setzu, nato a Cagliari il 16 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(183)

Il dott. Vittorio Seu, nato a Genova il 12 febbraio 1937 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 30 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(184)

Il dott. Giacomo Michele Pasquale, nato a Trinitapoli (Foggia) il 21 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bari in data 7 gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(185)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione delle modifiche dello statuto della fondazione « Ente italiano di servizio sociale - E.I.S.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 28 Interno, foglio n. 115, sono state approvate, su proposta del Ministro per l'interno, le modificazioni dello statuto della fondazione « Ente italiano di servizio sociale - E.I.S.S. », con sede in Roma, disposte con deliberazioni in data 9 marzo 1970 e 10 settembre 1970 del consiglio di amministrazione dell'ente, quali risultano dai relativi verbali, redatti rispettivamente a rogito del notaio dott. Nicolò Bruno, n. rep. 27848/12414 e a rogito del notaio dott. Armando Casini, n. rep. 259469/3731.

(427)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.791.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.355.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.035.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1970, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 664.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.999.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.908.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.979.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.073.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di S. Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.518.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.780.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.132.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Torrita di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Torrita di Siena (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.231.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Vinci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.136.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1971, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.313.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Montecavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.496.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.830.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.270.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.517.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.814.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.712.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.026.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(399)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.690.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1970, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 78.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1970, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 580.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 15 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,15	623,20	622,50	622,70	622,50	623,15	622,70	622,70	623,15	622,60
Dollaro canadese	614,50	614,50	614,90	614,65	614 —	614,50	614,60	614,65	614,50	614,25
Franco svizzero	144,59	144,60	144,45	144,505	144,45	144,60	144,48	144,505	144,59	144,48
Corona danese	83,27	83,29	83,30	83,22	83,25	83,28	83,23	83,22	83,27	83,25
Corona norvegese	87,27	87,28	87,22	87,22	87,30	87,29	87,23	87,22	87,27	87,25
Corona svedese	120,73	120,73	120,68	120,60	120,60	120,73	120,61	120,60	120,73	120,65
Fiorino olandese	173,39	173,40	173,40	173,325	173,30	173,42	173,305	173,325	173,39	173,28
Franco belga	12,55	12,558	12,5450	12,5470	12,56	12,55	12,5475	12,5470	12,55	12,54
Franco francese	112,88	112,80	112,85	112,80	112,85	112,90	112,80	112,80	112,88	112,80
Lira sterlina	1499,75	1498,20	1499,40	1499,40	1499 —	1499,50	1499,35	1499,40	1499,75	1499,70
Marco germanico	171,20	171,19	171,18	171,145	171,10	171,24	171,15	171,145	171,20	171,15
Scellino austriaco	24,12	24,11	24,09	24,0975	24,14	24,11	24,095	24,0975	24,12	24,11
Escudo portoghese	21,88	21,85	21,86	21,865	21,80	21,85	21,84	21,865	21,88	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,949	8,95	8,95	8,9540	8,949	8,95	8,95

Media dei titoli del 15 gennaio 1971

Rendita 5% 1935	89,525
Redimibile 3,50% 1934	98,95
» 3,50% (Ricostruzione)	80,20
» 5% (Ricostruzione)	86,25
» 5% (Riforma fondiaria)	87,15
» 5% (Città di Trieste)	87,375
» 5% (Beni esteri)	85,60
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,85
» 5,50% » » 1968-83	86,95
» 5,50% » » 1969-84	89,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,40
» » » 5,50% 1977	99,75
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	98,60
» 5% (» 1° aprile 1975)	93,60
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	93,125
» 5% (» 1° gennaio 1977)	90,65
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,60
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1971

Dollaro USA	622,70
Dollaro canadese	614,625
Franco svizzero	144,492
Corona danese	83,225
Corona norvegese	87,225
Corona svedese	120,605
Fiorino olandese	173,315
Franco belga	12,547
Franco francese	112,80
Lira sterlina	1499,375
Marco germanico	171,147
Scellino austriaco	24,096
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 18 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,70	622,50	622,55	622,68	622,50	623,15	622,60	622,68	622,70	622,50
Dollaro canadese	614,65	614,40	614 —	614,40	614,00	614,63	614,10	614,40	614,65	614,50
Franco svizzero	144,50	144,66	144,68	144,68	144,60	144,50	144,66	144,68	144,50	144,65
Corona danese	83,22	83,20	83,22	83,23	83,25	83,21	83,22	83,23	83,22	83,20
Corona norvegese .	87,22	87,20	87,22	87,215	87,30	87,22	87,205	87,215	87,22	87,20
Corona svedese .	120,60	120,55	120,60	120,585	120,60	120,63	120,58	120,585	120,60	120,60
Fiorino olandese	173,32	173,25	173,30	173,29	173,20	173,30	173,27	173,29	173,32	173,25
Franco belga . . .	12,54	12,545	12,55	12,5480	12,55	12,54	12,547	12,5480	12,54	12,54
Franco francese	112,80	112,80	112,80	112,82	112,80	112,82	112,80	112,82	112,80	112,77
Lira sterlina	1499,40	1498 —	1498,40	1498,50	1498,00	1499,40	1498,20	1498,50	1499,40	1498 —
Marco germanico .	171,14	171,20	171,22	171,22	171,10	171,16	171,185	171,22	171,14	171,20
Scellino austriaco .	24,09	24,09	24,0950	24,094	24,14	24,09	24,094	24,094	24,09	24,10
Escudo portoghese	21,86	21,85	21,86	21,865	21,80	21,85	21,87	21,865	21,86	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9495	8,95	8,95	8,954	8,9495	8,94	8,95

Media dei titoli del 18 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	88,80
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,175
» 5 % (Ricostruzione) . .	86,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,40
» 5 % (Città di Trieste)	87,825
» 5 % (Beni esteri)	85,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,25
» 5,50 % » » 1968-83	87,475
» 5,50 % » » 1969-84	89,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	622,64
Dollaro canadese	614,25
Franco svizzero .	144,67
Corona danese	83,225
Corona norvegese .	87,21
Corona svedese .	120,582
Fiorino olandese	173,28
Franco belga .	12,547
Franco francese	112,81
Lira sterlina .	1498,35
Marco germanico .	171,202
Scellino austriaco .	24,094
Escudo portoghese	21,867
Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud est », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 dicembre 1970, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roma sud est », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1970.

(165)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola Sant'Antonio », con sede in Boara Pisani

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1970, la società « Cooperativa agricola Sant'Antonio », con sede in Boara Pisani (Padova), costituita per rogito Letter in data 4 ottobre 1960, rep. 27083, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Palmieri.

(359)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo artisti e operai, con sede in Rivarolo Canavese

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1970, la Società cooperativa di consumo artisti e operai, con sede in Rivarolo Canavese (Torino), costituita per rogito Galleano in data 15 ottobre 1939 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Domenico Piacenza.

(360)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ente cooperativo tra agricoltori della provincia di Latina », con sede in Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1971, il dott. Rolando Accapezzato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ente cooperativo tra agricoltori della provincia di Latina », con sede in Latina, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Tommaso Stabile.

(361)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, avente un organico di sessanta unità, sono attualmente vacanti trentadue posti;

Vista la nota (*a*) alla tabella 8 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, secondo la quale quaranta posti del complessivo organico del ruolo sopra indicato sono riservati a laureati in chimica o in ingegneria chimica, e venti posti a laureati in fisica o in scienze biologiche;

Considerato che, alla data attuale, sono presenti nel ruolo ventotto impiegati e che tali impiegati sono tutti laureati in chimica;

Considerato che con decreto ministeriale 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1970/44/383, è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di seconda classe, riservato a laureati in chimica o in ingegneria chimica e che quindi attualmente sono disponibili venti posti per i laureati in fisica o in scienze biologiche;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti attualmente disponibili per i laureati in fisica o in scienze biologiche;

Visto l'art. 12 (ultimo comma) della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami a venti posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Dei suddetti venti posti, quattordici sono riservati ai laureati in fisica e sei ai laureati in scienze biologiche.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in scienze biologiche;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma - e dovrà essere spedita alla Direzione generale stessa a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 31 *marzo* 1971.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda entro il citato termine (31 marzo 1971) fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata con la quale sarà spedita la domanda stessa.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.
Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto d'istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia

in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni o l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo; ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua prescelta per la 3ª prova scritta (inglese o francese o tedesco) e, qualora intenda sostenere la prova orale facoltativa, la lingua o le due lingue relative a tale prova da scegliersi fra inglese, francese e tedesco purchè diverse dalla lingua prescelta per la prova-scritta (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando). Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa la prova orale facoltativa si riterrà che egli non intende sostenere tale prova.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabile, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documento da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso - giusta precedente art. 5 nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda - od anche dopo la presentazione di essa - non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte della amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova pratica nonchè alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

La prova pratica e la prova orale obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato la prova pratica e la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale la prova stessa sia stata superata in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, la prova pratica e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno

successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica e orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto di esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 66, *foglio n.* 286

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema, seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª
Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . nell'anno . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) .,

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza, come impiegato, dal . . al . . presso . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria di (9) . .,

di prescegliere, per la terza prova scritta, la lingua (10) . .,

di prescegliere, per la prova orale facoltativa, la lingua (o le lingue) (11) . .,

di risiedere in (12) .

Data .

Firma (13)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese o tedesco o francese.

(11) A questa dichiarazione sono tenuti soli gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese e il tedesco purchè si tratti di lingua o di lingue diverse da quella scelta per la prova scritta.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3), del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato

italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME PER I LAUREATI IN FISICA

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema su un argomento di meccanica, od ottica od elettrologia, o acustica, o elettronica o fisica nucleare, o termodinamica tra quelli qui sotto indicati:

Misure fondamentali; misure di pressione; manometri.

Proprietà termiche della materia, termometria, pirometria.

Stati della materia, cambiamenti di stato. Tensione di saturazione, liquefazione dei gas. Igrometria.

Calorimetri, calori specifici, conducibilità termica, principi della termodinamica.

Elasticità.

Velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni.

Tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica; fenomeni di assorbimento.

Sorgenti di luce, fotometria; misura degli indici di rifrazione, interferometri e loro applicazioni.

Strumenti ottici; descrizione, requisiti, verifiche, rettificazioni.

Analisi spettrali qualitativa e quantitativa, colorimetria.

Polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria.

Proprietà magnetiche dei materiali.

Galvanometri: loro requisiti nei diversi impieghi; galvanometro balistico: oscillazioni, smorsamenti, sensibilità.

Elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze.

Pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego, manutenzione.

Forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni.

Correnti alternate, raddrizzatori.

Valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici.

Semiconduttori (diodi, transistor, ecc.), caratteristiche e loro impiego.

Microfoni, telefoni, altoparlanti.

Onde elettromagnetiche.

Raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici.

Microscopio elettronico, celle fotoelettriche; vari tipi ed impieghi.

Costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari; radioattività e sua misura.

Disintegrazioni atomiche.

Proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni.

Cenni di meteorologia.

2) Risoluzione di un problema di meccanica o di elettrologia o di termodinamica.

3) Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco — secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella domanda di ammissione al concorso — di un brano di letteratura tecnica.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove, essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Misura di carattere sperimentale nel campo dell'elettronica, o dell'ottica, o della radioattività, con relazione scritta ed esame critico dei risultati ottenuti.

PROVA ORALE

Obbligatoria

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su:

Argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la 1ª prova scritta.

Apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego.

Legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni.

Legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni.

Diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Facoltativa

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere — al pari di quella prescelta per la prova scritta — precisate nella domanda di ammissione al concorso.

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di biologia generale o di anatomia, o botanica, o zoologia qui sotto indicati:

Composizione chimica della materia vivente. Sua struttura.

La cellula: forma, funzione, differenti tipi di cellule. Costituenti cellulari e loro funzioni. Moltiplicazione cellulare.

La teoria dell'evoluzione. Stato attuale del problema evolutivo.

Classificazione dei viventi. Specie e razze. I principali tipi dell'organizzazione animale.

Sistema osseo; sistema muscolare; sistema nervoso; vasi e cuore.

Il sangue. Organi ed apparati. Comparazione dei sistemi umani con quelli delle principali specie biologiche.

Segmentazione dell'uovo. Gastrulazione e differenziamento dei foglietti embrionali. Sviluppo determinativo e processi morfologici.

Sviluppo embrionale degli anfibi, dei pesci, dei rettili, uccelli, mammiferi.

Variabilità. Leggi di Mendel sull'ereditarietà.

Teoria cromosomica dell'eredità. Geni e mutazioni. Genetica umana.

Corneo e tallo. Piante superiori ed inferiori. Cenni sulla riproduzione delle piante.

Elementi di fisiologia vegetale. Classificazione dei vegetali.

Classificazione del mondo animale. Protozoi. Metazoi. Plasmodromi. Ciliati. Poriferi. Celenterati. Platelminti. Nematelminti. Artropodi. Molluschi. Echinodermi. Procordati. Cordati. Tunicati. Cefalocordati. Vertebrati.

2) Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisiologia generale, o igiene, o microbiologia, o parassitologia qui sotto indicati:

Sistemi enzimatici, vitamine, ormoni.

Il fabbisogno alimentare ed il metabolismo. Fisiologia del corpo umano.

Le proteine (complesse e semplici); gli aminoacidi.

Gli idrati di carbonio; i lipidi.

Classificazione dei microrganismi. Riproduzione dei microrganismi.

Microrganismi utili e dannosi. L'immunità.

L'igiene delle abitazioni, degli abitati, dell'ambiente. Epidemiologia.

Vettori e veicoli di malattie. Profilassi (vaccini e sieri).

Criteri di potabilità di un'acqua. Il latte.

Endo ed ectoparassiti. Platelminti parassiti. Nematelminti parassiti.

Insetti utili e dannosi. Anopluri, emitteri, ditteri, afaniteri.

Condizioni ambientali. Ambienti biologici. Rapporti fra viventi. Equilibri biologici.

3) Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco — secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella domanda di ammissione al concorso — di un brano di letteratura tecnica.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove, essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e di testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Approntamento ed esame microscopico di un preparato microbiologico o istologico, con caratterizzazione rispettivamente di microrganismi o di tessuti animali, oppure apprezzamento della conta leucocitaria o di globuli rossi, con relazione scritta.

PROVA ORALE

Obbligatoria

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prima e seconda prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su:

Argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la 1ª e 2ª prova scritta.

Apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego.

Legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni.

Legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni.

Diritto amministrativo. Nozioni limitate alla organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

Ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Facoltativa

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere — al pari di quella prescelta per la prova scritta — precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27) e 30) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro è della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato e comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli *aspiranti invalidi* (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva *se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso* il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante *di porto se il giudizio è stato* emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal *prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.*

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione *dalla quale risulti che* alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della *legge 2 aprile 1968, n. 482, ove tale circostanza non ricorra*, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa *dell'aggravarsi delle mutilazioni o infer*mità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e *mogli di coloro che siano divenuti permanentemente* inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano rego-

lari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(13027)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di «calderaio e calderaio fucinatore» specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 316, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «calderaio e calderaio fucinatore» specializzato.

(226)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.